

Contratto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c.

Tra il Teatro Stabile di Genova (di seguito anche "Committente") con sede legale in Genova, piazza Borgo Pila 42, C.F. 00278900105, in persona del direttore Davide Livermore

e

la signora Elena Dragonetti C.F. DRGLNE74S46F224R, nata a Minturno (LT) il 06/11/1974 (di seguito anche "Collaboratore")

premesso che

- il Teatro ha deciso di avvalersi di una consulenza artistica dedicata all'attività del Teatro Ragazzi e nello specifico: per la proposta di spettacoli di produzione, ivi compreso occuparsi in prima persona della regia di un nuovo spettacolo; la selezione di spettacoli ospiti della rassegna di matinée e per le famiglie; lo sviluppo di progetti culturali e relazionali con altre realtà territoriali; l'attività di formazione/laboratori per insegnanti e operatori del mondo educativo; l'individuazione di strategie di audience engagement per il pubblico delle scuole, degli operatori e delle famiglie con azioni e progetti innovativi come ad esempio Teatro in classe; il supporto e lo sviluppo di nuove relazioni con i comuni e le scuole per il lavoro del circuito regionale con organizzazione di rassegne e spettacoli; la partecipazione e collaborazione all'organizzazione e alla vendita degli spettacoli di produzione per tournée nazionali; e la rappresentanza - ove richiesto dal Teatro - del Teatro Stabile di Genova ai principali festival di Teatro ragazzi.
- Il Teatro ha individuato a tal fine la signora Elena Dragonetti la quale ha dichiarato di essere in possesso delle conoscenze professionali necessarie per svolgere in autonomia l'attività richiesta in virtù dell'esperienza professionale maturata in questo ambito lavorativo e si è dichiarata disponibile ad accettare l'incarico;
- le Parti, sulla base delle premesse sopra formulate e per lo sviluppo del progetto dedotto, visto l'art. 2 comma 2 D. Lgs 81/2015 e l'Art. 11 del "Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati e i tecnici dipendenti dai teatri" del 19 Aprile 2018 intendono instaurare un rapporto di collaborazione autonoma, di contenuto professionale, senza vincolo di subordinazione;

si conviene quanto segue:

1. OGGETTO

il Teatro Stabile di Genova conferisce alla signora Elena Dragonetti, che accetta, l'incarico di consulente artistico dell'attività del Teatro Ragazzi del Teatro Stabile di Genova, articolato secondo le attività indicate nelle premesse.

2. NATURA DELL'ATTIVITÀ

Con il presente contratto le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro autonomo ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e ss. del Codice Civile; la signora Dragonetti sarà tenuta ad eseguire la prestazione dedotta in contratto:

- a) personalmente, senza possibilità di farsi sostituire;
- b) in piena autonomia decisionale, e sempre in accordo con la direzione del Teatro, adottando criteri organizzativi propri, con mezzi propri ed a proprie spese, nei luoghi meglio visti, salvo il dovuto coordinamento di carattere organizzativo necessario e funzionale allo svolgimento delle attività di cui in premessa,
- c) senza obbligo di sottostare a specifiche direttive, salvo le indicazioni di carattere generale del Teatro;
- d) senza assoggettamento a potere gerarchico o disciplinare;
- e) senza vincolo di orario o di subordinazione.

Teatro Nazionale di Genova

Direzione e Uffici
piazza Borgo Pila 42
16129 Genova

telefono 010 5342 1
teatro@teatronazionalegenova.it
teatronazionalegenova.it

—
partita iva e codice fiscale
00278900105

3. OBBLIGHI DEL COLLABORATORE

Per il raggiungimento del predetto fine, il Collaboratore, in piena autonomia di tempi, potrà recarsi presso i locali messi a disposizione per effettuare le attività necessarie per il conseguimento dell'oggetto del contratto.

Inoltre nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto si impegna a:

- a) rispettare i principi di "correttezza e buona fede" adempiendo puntualmente agli impegni assunti con la sottoscrizione del presente contratto;
- b) non divulgare, se non per gli usi strettamente legati alle attività di cui al presente contratto, qualsiasi informazione, dato o notizia avente carattere personale e/o sensibile nonché classificato come segreto di qualsiasi natura e specie, dei quali abbia acquisito conoscenza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto;
- c) per tutta la durata del presente contratto ed anche in seguito alla sua cessazione manterrà strettamente riservati, e non potrà comunque utilizzare a proprio vantaggio, tutti i dati, le informazioni, le notizie, le conoscenze, amministrative, commerciali o tecniche relative al Teatro di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso per ragioni connesse all'espletamento della consulenza o che verranno comunque da lei conosciuti durante il periodo di validità del presente accordo.

4. DURATA E RECESSO

L'incarico dovrà essere svolto a decorrere dall'11 ottobre 2021 al 30 settembre 2022, salvo che le parti procedano al rinnovo prima del termine sopra indicato.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con effetto immediato e senza preavviso per giusta causa, per forza maggiore, nonché ai sensi e per gli effetti degli artt. 1256 e/o 1453 c.c., per impossibilità sopravvenuta del Collaboratore a rendere l'attività dedotta nonché per inadempimento.

Per ogni caso di recesso anteriore alla scadenza del termine, il Collaboratore avrà diritto a percepire il corrispettivo maturato fino a tale data in relazione allo stato di avanzamento dell'incarico e al risultato utile conseguito dal Committente.

In ogni caso in caso di recesso anticipato il corrispettivo dovuto non potrà essere superiore all'importo risultante dalla divisione del corrispettivo sopra complessivamente pattuito per i mesi di prevista durata del contratto, moltiplicato per i mesi di effettiva durata del contratto.

5. SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

In caso di temporanea impossibilità di esecuzione della prestazione lavorativa a fronte di periodi di malattia e infortunio, il rapporto rimarrà sospeso, senza erogazione del corrispettivo.

Tale sospensione non comporta proroga della durata del contratto, che si estingue alla naturale scadenza.

Al termine del periodo di sospensione, non superiore, in caso di malattia, a un sesto della durata del contratto, il rapporto riprenderà regolare esecuzione salvo che il periodo di sospensione non superi il termine di durata apposto al contratto.

Il Collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al Committente l'impossibilità di eseguire l'incarico affidato entro 48 ore dall'evento.

6. CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento dell'attività dedotta in contratto è stabilito un compenso complessivo di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), indicato al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, e già comprensivo anche della eventuale rivalsa verso il cliente sui contributi dal Collaboratore dovuti all'INPS e/o alla cassa di previdenza a cui sia iscritto.

Tale compenso complessivo sarà corrisposto in rate mensili.

Le parti si danno atto che l'entità del corrispettivo è stata pattuita tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

7. SICUREZZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In considerazione del fatto che l'attività dedotta potrà essere svolta anche nei locali del Committente, troveranno applicazione al rapporto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e le regole interne in materia di sicurezza e igiene del lavoro e per la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali.

Il Teatro Stabile di Genova fornirà al Collaboratore le informazioni sui rischi specifici eventualmente esistenti presso le sedi istituzionali e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività anche con particolare riferimento ai rischi derivanti da interferenza con l'attività resa dai dipendenti e/o altri collaboratori del Teatro.

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione del modello organizzativo ex L. 231/2001 e del Piano di prevenzione della corruzione pubblicati sul sito web del Teatro e di impegnarsi al rispetto dei principi in essi contenuti, consapevole che in caso contrario il Teatro potrà procedere alla risoluzione del contratto.

8. DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITA' PER LA CONCORRENZA

Il Collaboratore - per l'intera durata del rapporto contrattuale - non potrà svolgere attività analoga a quella dedotta in contratto, in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, a favore di terzi in concorrenza con il Committente quali Teatri, Cinema, Enti Lirici, aventi sede nella provincia di Genova.

9. NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni sul lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

10. FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia derivante o connessa all'esecuzione e/o all'interpretazione del presente contratto, sarà soggetta alla competenza esclusiva del Foro di Genova.

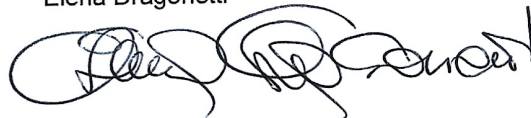
11. DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali modifiche dei patti dedotti nel presente contratto dovranno risultare da atto scritto. Il presente contratto, redatto in doppio originale, costituisce manifestazione integrale della comune volontà delle Parti.

Genova, 5 ottobre 2021

Teatro Stabile di Genova

Elena Dragonetti



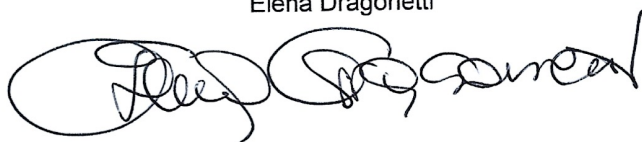
Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano specificamente le clausole:

- 3. divieto di divulgazione e utilizzo dati riservati
- 4. casi di risoluzione del contratto
- 5. casi di sospensione del contratto e del corrispettivo
- 9. divieto di concorrenza
- 11. foro competente in via esclusiva per ogni controversia

Genova, 5 ottobre 2021

Teatro Stabile di Genova

Elena Dragonetti



Firmato digitalmente da:

LIVERMORE DAVIDE

Firmato il 07/10/2021 10:59

Seriale Certificato: 17219189

Valido dal 06/02/2020 al 06/02/2023

InfoCert Firma Qualificata 2

